



COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO

Città Metropolitana di Palermo

COPIA

DETERMINAZIONE SINDACALE N. 2 DEL 21-01-2019

Oggetto:	Nomina esperto del Sindaco ex art. 14 L.R. n.7/1992 e ss.mm.ii. in materia di Edilizia, Urbanistica e LL.PP e attività connesse alla programmazione e gestione di fondi europei, comunitari e strutturali
----------	---

IL SINDACO

Richiamata la nota con la quale il Presidente dell'Ufficio Elettorale Centrale ha attestato la proclamazione dello scrivente alla carica di Sindaco del Comune di Belmonte Mezzagno;

Considerato che le scelte programmatiche di questa Amministrazione Comunale sono volte a curare gli interessi della propria comunità, promuovendone lo sviluppo sociale, economico e culturale;

Atteso che ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 26/08/1992, n. 7 (modificato dall'art. 41, comma 3, della l. r. 26/1993, dell'art. 4 della l. r. 38/1994, integrato dall'art. 6, comma 1, della l. r. 41/1996 e modificato dall'art. 48, comma 1, della l. r. 6/1997), il Sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza può conferire incarichi, a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti esterni all'amministrazione comunale, con il solo obbligo di dettagliata motivazione per il caso che l'incarico sia conferito a soggetto non provvisto di laurea;

Verificato che – ai sensi del citato art. 14 – il numero di incarichi nei Comuni di dimensione demografica fino a 30.000 abitanti, non può essere superiore a due.

Premesso che in sede di riorganizzazione degli uffici e servizi approvata con delibera di Giunta Comunale n. 1 del 19/01/2018 è stato istituito il Servizio V – Governo del Territorio;

Visto l'Organigramma del Servizio V e dato atto che lo stesso ricomprende l'Ufficio I nuove opere, urbanistica, edilizia, l'Ufficio II Ambiente, Patrimonio ed espropriazioni, l'Ufficio III Manutenzioni immobili, verde pubblico e servizi a rete;

Visto il funzionigramma dell'ente e dato atto che l'amministrazione intende avviare un percorso di efficientamento e innovazione del Servizio V tenuto conto della sua strategicità e che pertanto l'attuazione delle attività e delle funzioni assegnate rappresenta un obiettivo fondamentale del piano di governo e del programma di mandato;

Dato atto che l'amministrazione ha necessità inoltre di avere un punto di riferimento per la programmazione e ricerca dei bandi di finanziamento esterni rappresentando questi ultimi l'unica via percorribile per avere la disponibilità di risorse finanziarie per nuove opere pubbliche e per avviare una nuova fase di programmazione e pianificazione nel settore dei lavori pubblici;

Ritenuto:

- necessario che il Sindaco e l'Amministrazione, nell'interesse dell'ente, possano avvalersi di una figura che li supporti, nell'affrontare e gestire le tante e difficili problematiche connesse alla attività e alle funzioni che fanno capo al Servizio V – Governo del Territorio;

- che tale supporto, proprio per l'ambito specifico in cui interviene, di assoluta importanza strategica per l'attività amministrativa dell'ente e per gli obiettivi del Sindaco e della sua Amministrazione, richiede il vincolo di fiducia in persona con il Sindaco;

Preso atto :

1. degli orientamenti espressi dalla Corte dei Conti, Sezione Controllo, per la Regione Siciliana, di cui alle deliberazioni nn. 143/2000, 27/2001, 38/2001, 3555/2004, 1649/2007, che riconoscono al Sindaco la facoltà, per l'attuazione del proprio programma di governo, di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini, di nominare esperti di specifica competenza, indipendentemente dalla sussistenza di una specifica struttura amministrativo-burocratica di supporto, precisando che l'incarico de quo differisce dalla diversa ipotesi delle collaborazioni ad alto contenuto di professionalità e che gli esperti sono legati al Sindaco da uno stretto rapporto fiduciario;

2. dalla deliberazione della Corte dei Conti -Sezione Reg. Sicilia - n. 10/2011/SS.RR./PAR con la quale si è escluso la spesa per gli esperti del Sindaco ex art. 14 l.r. 7/92 dal tetto massimo previsto dall'art. 6, comma 7, del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010, in quanto spesa finalizzata non allo svolgimento di funzioni gestionali, quanto piuttosto al supporto del Sindaco nella sua attività di indirizzo e programmazione;

3. della deliberazione della Corte dei Conti sez. autonomie riunite della Regione Sicilia n. 19/2013 che ha ribadito, in conformità alle considerazioni espresse nei propri pareri n. 72/2011 e 95/2012, che anche i compensi degli esperti del sindaco debbono essere compresi nell'obiettivo di riduzione e nel limite massimo consentito per la tipologia di spesa di cui all'art. 6, comma 7 del d. lgs 78 del 2010 convertito in legge n. 122 del 2010;

4. della sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana n. 3123/2007, confermata dalla successiva sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale di appello per la Regione Siciliana, n. 334/ 2008 con le quali, in sede di giudizio di responsabilità contabile, è stato:

a. ribadito che, ai sensi dell'art. 15, lettera "o", dello Statuto, la Regione Siciliana ha legislazione esclusiva in materia di "regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative";

b. che il Sindaco, pertanto, al quale spettano oltre i precisi compiti appositamente attribuiti dalla legge ha la facoltà, per l'attuazione del proprio programma di governo, di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini, di nominare esperti di specifica competenza, indipendentemente dal fatto che sussista apposita struttura amministrativo-burocratica di supporto (Corte dei Conti, Sezione Sicilia, n. 27/2011, n. 38/2001 e n. 3555/2004);

c. che vi è differenza ontologica tra le "collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità" previste dall'art. 51, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (oggi articolo 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e gli incarichi di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 7/1992;

d. che la norma, a cagione del rapporto strettamente fiduciario tra il Sindaco e gli esperti, non prevede alcun obbligo per il capo dell'amministrazione comunale di verificare, preventivamente, la sussistenza o meno all'interno dell'organizzazione burocratica amministrativa di soggetti che posseggano i requisiti professionali per assolvere ai compiti oggetto dell'incarico esterno; del resto, la circostanza che l'incarico di esperto debba essere conferito solo per fini istituzionali, unitamente al rispetto del limite numerico, dell'importo massimo della retribuzione, dell'effettività della prestazione svolta, nonché della specifica professionalità richiesta, costituiscono limiti stringenti che evitano il trasmodare in esercizio arbitrario di una facoltà concessa all'organo politico dell'ente locale.

Dato atto che la spesa sostenuta dall'ente nell'anno 2009 per tali tipologie di incarichi è pari a 0 – zero;

Vista la delibera, della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, n. 1/2017 con la quale, la Corte, riprendendo l'orientamento già espresso a riguardo, in via preliminare osserva che la *ratio* sottesa alle leggi statali che pongono tali tipologie di limiti è quella di rendere operante, a regime, una riduzione della relativa spesa e non di vietare agli enti locali la possibilità di conferire incarichi esterni quando ne

ricorrono i presupposti di legge. In questo senso, infatti, verrebbe disattesa la finalità perseguita dal legislatore per quegli enti locali che, nel corso dell'anno 2009, non hanno sostenuto alcuna spesa a titolo di incarichi per studi e consulenze; infatti, se si adottasse una interpretazione letterale, si finirebbe per ritenere che la norma *de quo* fissa per essi un divieto assoluto alla stipula di questa tipologia di contratti. Ritiene la Corte "che a questo proposito si è sviluppato un orientamento incline a ritenere, che in assenza di una base di spesa nei periodi di tempo contemplati dalla norma, sia possibile colmare la lacuna normativa creandone una *ex novo* valida per il futuro".

Rilevato che :

1. l'individuazione da parte dell'organo politico del soggetto cui conferire l'incarico si fonda essenzialmente su valutazioni di carattere fiduciario;
2. in considerazione della delicatezza e della complessità dell'incarico stesso è imprescindibile ed essenziale che la scelta ricada su soggetti che siano anche in grado, per competenza ed esperienza, di assolvere il ruolo di impulso nei confronti della struttura burocratica in ordine alle materie oggetto del presente incarico.

Ritenuto che l'incarico di che trattasi può essere conferito al Dott. Ing. Mauro Farbo nato a Palermo il 17/05/1983, il quale, come risulta dal curriculum professionale, acquisito al protocollo generale di questo Ente in data 11/12/2018 al numero 17329, è in possesso di professionalità ed esperienza in materia, necessaria per assolvere all'incarico;

Dato atto:

- che l'apporto dell'Ing. Mauro Farbo nello svolgimento dei compiti di esperto del Sindaco per l'attuazione del programma amministrativo nelle tematiche meglio specificate in narrativa, è di rilevante importanza e che, conseguentemente, l'attività dello stesso contribuirà alla concretizzazione delle linee programmatiche tracciate.
- che il predetto è in possesso della professionalità ed esperienza necessaria a supportare il Sindaco nello svolgimento delle proprie funzioni nelle suddette materie, come si evince dal curriculum professionale prodotto;
- che il conferimento dell'incarico di esperto in argomento ha luogo ad un costo mensile di euro 1.300,00, onnicomprensivo di oneri previdenziali, iva e spese, in ossequio alla normativa di contenimento della spesa lordo di gran lunga inferiore alla misura stabilita dalla norma in materia;
- che il conferimento dell'incarico di esperto in argomento ha luogo secondo le modalità, condizioni e termini di cui all'allegato schema di disciplinare d'incarico ;

Considerato :

1. che l'esperto incaricato è obbligato a relazionare sull'attività svolta anche al fine di consentire l'adempimento di cui all'art. 14 comma 4 della l.r. 7/92;
2. che, ai fini dell'efficace gestione delle attività assegnate, l'Ing. Mauro Farbo potrà richiedere la collaborazione degli organi burocratici, l'utilizzo di strumenti e beni comunali e l'accesso a documenti e atti, nel rispetto delle prerogative degli uffici e delle norme vigenti;
3. che il compenso mensile di €. 1.300,00 onnicomprensivo di oneri previdenziali, iva e spese, è da intendersi convenuto dalle due parti in via derogatoria rispetto alla norma sopracitata, giacché l'esperto rinuncia alla differenza di trattamento economico a favore dell'Amministrazione Comunale, dando all'uopo ampia liberatoria di non aver nulla da pretendere e/o avere su quest'ultima ;

Acquisita la dichiarazione di inconferibilità e incompatibilità al presente atto allegata;

Visti :

- il D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni;
- il vigente Statuto Comunale;
- la L.R. n. 7/1992 e s.m.i.;
- l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

DECRETA

1. Di nominare l'Ing. Mauro Farbo nato a Palermo il 17/05/1983, esperto del Sindaco ai sensi dell'art. 14 L.R. n.7/1992, e ss.mm.ii., in materia Edilizia, Urbanistica e LL.PP. e attività connesse alla programmazione e gestione di fondi europei, comunitari e strutturali;

2. Di dare atto che:

- il presente incarico ha la durata di sei mesi, con decorrenza dalla data odierna, salvo rinnovo secondo le modalità, i termini e le condizioni previsti dal relativo disciplinare, allegato alla presente. L'incarico è revocabile in ogni momento a giudizio discrezionale del Sindaco;
- il compenso mensile è pari ad euro 1.300,00, quindi complessivamente ammonta ad € 7.800,00 onnicomprensivi di oneri e spese;
- il compenso mensile di euro 1.300,00 lordi, compresi oneri a carico Ente (di gran lunga inferiore alla misura stabilita dalla norma in materia) è da intendersi convenuto dalle due parti in via derogatoria rispetto alla norma sopracitata, giacché l'esperto rinuncia alla differenza di trattamento economico a favore dell'Amministrazione Comunale, dando all'uopo ampia liberatoria di non aver nulla da pretendere e/o avere su quest'ultima ;
- l'esperto incaricato è obbligato a relazionare allo scrivente sul rispetto degli obiettivi prefissati, anche al fine di consentire l'adempimento di cui all'art. 14 comma 4 della l.r. 7/92;
- l'esperto incaricato è altresì obbligato ad essere presente nella sede municipale o nelle sedi ove è necessario per l'espletamento dell'incarico, anche su richiesta dello scrivente e/o laddove lo scrivente ritenesse necessario / opportuno ;

3. dare atto che la spesa scaturente dall'onere del presente provvedimento, pari ad euro 7.800,00 onnicomprensivi di oneri e spese per la durata di mesi 6, è prevista nella missione 01.01-1.03.02.01.008, capitolo 10034/3, che con successivo atto del responsabile del Servizio V – Governo del Territorio verrà impegnata nel bilancio 2017/2019 approvato, dove vi è la relativa copertura.

4. di stabilire che l'Ing. Mauro Farbo per lo svolgimento dei compiti infra descritti e comunque per ragioni inerenti l'incarico conferito, utilizzerà i locali comunali, gli strumenti, i mezzi, gli ausili di lavoro ed autoveicoli dell'Ente e potrà accedere agli uffici comunali per prendere visione o richiedere copia di atti e provvedimenti, richiedere informazioni su pratiche di ufficio e sullo stato delle stesse, intrattenere rapporti con i funzionari comunali e i responsabili di procedimento, per lo studio, l'approfondimento e l'esame di particolari problematiche connesse esclusivamente all'incarico e alla realizzazione dei programmi e dei progetti dell'Amministrazione Comunale;

5. di approvare l'allegato disciplinare d'incarico, nel quale sono contenute le norme cui deve seguire l'incarico;

6. di disporre, a cura del Servizio di Segreteria la pubblicazione del presente provvedimento, all'Albo Pretorio on-line del Comune e nella sezione trasparenza del Comune, nonché l'invio di copia del presente provvedimento all'interessato, al Presidente del Consiglio Comunale, agli Assessori, al Segretario Comunale, ai Dirigenti d'Area;

IL SINDACO
F.to Pizzo Salvatore

Parere del responsabile in merito alla Regolarita' tecnica

Si esprime Parere Favorevole

Lì 21-01-2019

F.to **Il Responsabile**
0 BUTTACAVOLI ANTONINO